

**Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica
- Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01)**

Notificazione diretta da parte deN'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento - Invio raccomandata al destinatario - Necessità - Esclusione - Principio di presunzione di conoscenza - Operatività - Portata.

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019 (Rv. 655744 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1335](#), [Cod_Proc_Civ_art_149](#)